




**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
IL GOVERNO
DEI PROCESSI
DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI
RADIO BASE
PER TELEFONIA MOBILE
E RETE DATI**

art. 8 - comma 6 L. 22.02.2001 n°36
D.P.C.M. 08/07/2003

L.R. n. 29/1993
Circolare n°12/2001
D.Lgs. n. 259/2003

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE



Marco Turati Architetto

Via Grado n°11
26100 CREMONA
tel/fax 0372 28417
P. IVA 01013350192
architetto@marcoturati.it

committente:

Comune di Bassano del Grappa
Via Giacomo Matteotti n°39
36061 Bassano del Grappa (VI)

Sindaco:

Dott.ssa Elena Pavan

Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente:
Geom. Andrea Viero

*Area Quinta "Urbanistica, Ambiente,
Commercio, Sostenibilità"*
Piazza Castello degli Ezzelini n°11

Dirigente Area Urbanistica e Ambiente:
Arch. Daniele Fiore

Responsabile del Settore Urbanistica:
Dott. Massimo Milani

Responsabile del Settore Ambiente:
Dott. Gabriele Tasca

data:
25 febbraio 2022

**NORMATIVA TECNICA
ATTUATIVA**

ELABORATO
D



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE
DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI**

NORME REGOLAMENTARI

REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE S.R.B.

Art. 01	OGGETTO, FONTI E PRINCIPI	pag. 3
Art. 02	EFFICACIA E DURATA	pag. 4
Art. 03	DEFINIZIONE DI IMPIANTO	pag. 4
Art. 04	COLLOCAZIONI AMMESSE	pag. 4
Art. 05	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	pag. 4
Art. 06	PROGRAMMAZIONE ANNUALE E SUA VERIFICA	pag. 7
Art. 07	PROCESSI DI RILOCALIZZAZIONE CONCERTATA	pag. 7
Art. 08	COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE	pag. 8
Art. 09	TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 9
Art. 10	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 9
Art. 11	SOGGETTI LEGITTIMATI	pag. 9
Art. 12	CONTENUTI DELL'ISTANZA	pag. 10
Art. 13	DOMANDA DI VOLTURA	pag. 10
Art. 14	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	pag. 10
Art. 15	IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO	pag. 12
Art. 16	INSTALLAZIONI TEMPORANEE	pag. 13
Art. 17	PIANI DI RISANAMENTO	pag. 13
Art. 18	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO	pag. 13
Art. 19	FUNZIONI DI VIGILANZA	pag. 13
Art. 20	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	pag. 14
Art. 21	INCENTIVI	pag. 14
Art. 22	ESCLUSIONI	pag. 14
Art. 23	DISPOSIZIONE FINALE	pag. 15
Art. 24	ENTRATA IN VIGORE	pag. 15

REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE S.R.B.

Art. 1 – OGGETTO, FONTI E PRINCIPI

1. Il Comune, intende assicurare, con il presente regolamento, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e - nel contempo - assicurare, nell'esercizio delle proprie competenze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il miglior perseguitamento di tutti gli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione di tali impianti.

2. Le norme del presente Regolamento costituiscono espressione della potestà in materia riconosciuta al Comune, in via generale, dall'art. 117 - comma 6, della Costituzione, e nello specifico settore, dall'art. 8 - comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Tali norme danno attuazione ai valori e ai principi di cui:

- agli artt. 168 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- agli artt. 5, 9, 32, 41 della Costituzione;
- agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259;
- agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- agli artt. 131 e 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- all'art. 1 della Legge regionale 9 luglio 1993 n. 29;
- alla Circolare Applicativa Regionale 9 agosto 2000 n. 14 (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2000 n. 2523);
- alla Circolare Applicativa Regionale 12 luglio 2001 n. 12 (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2001 n. 1636), applicativa dell'art. 8 – comma 6 della L. 36/2001 e della L.R. 29/1993.

Il presente Regolamento poggia inoltre la propria legittimità sulle disposizioni contenute nell'art. 17 – comma 2 – lett. h) della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) e nell'art. 20 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi e del P.A.T. vigenti.

3. La presente disciplina costituisce altresì attuazione, sul piano tecnico, delle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 e dalle sue Linee Guida Applicative (con particolare riferimento all'art. 4), dal Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.U. serie Gen. n. 257 del 3.11.1998), dal successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, dalla L.R. 9.7.1993 n. 29 (così come novellata dalla successiva L.R. 20.4.2018 n. 15), nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto del 22.6.2001 n. 1636.

4. Per strutture di comunicazione elettronica si intendono tutte le sorgenti specificate all'art. 2 della L. 36/2001.

5. La presente normativa disciplina altresì, al fine di assicurare il confronto tra le diverse istanze ed esigenze presenti sul territorio, i profili edilizi ed i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al comma 4, quando se ne richiede l'installazione in porzioni di territorio ritenute dal Regolamento particolarmente delicate e potenzialmente inopportune. Tale normazione attiene ai tipi di provvedimento, alle fasi del procedimento, alle modalità realizzative e quant'altro specificatamente riguardante l'installazione ed il controllo dei suddetti impianti e dei relativi apparati o supporti.

Art. 2 - EFFICACIA E DURATA

1. Le disposizioni contenute nella presente normativa, unitamente agli elaborati grafici di azzonamento del territorio, alla scala 1:7.500 (Nord e Centro-Sud), vanno a costituire apparato normativo cogente alla strumentazione urbanistica comunale vigente per il governo delle procedure di insediamento delle Stazioni Radio Base di telefonia mobile e trasmissione dati.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO

1. Si definisce "impianto", ai fini dell'applicabilità delle presenti norme, l'insieme di tutti gli elementi meccanici, elettrici e radioelettrici che risultino tra loro interconnessi e funzionali alla sua realizzazione, quali:

- a) sostegni: elementi variabili per forma e dimensioni;
- b) antenne e parabole: elementi verticali o orizzontali sviluppati sia in superfici convesse o concave, sia lineari o reticolari, di forma e dimensioni variabili, per la trasmissione o ripetizione di segnali via etere;
- c) sale apparati: spazio comunque contenuto o circoscritto, costituito da involucro strutturale realizzato in opera o prefabbricato, destinato a contenere o proteggere apparati tecnologici funzionali all'impianto, sia esso a terra o sospeso in applicazione al supporto verticale.

2. Tutti gli elementi di cui al comma 1 costituiscono altresì “*costruzione*” secondo la definizione edilizia ed urbanistica vigente, anche ai fini delle distanze tra le proprietà, e la loro installazione costituisce a tutti gli effetti “trasformazione del territorio” ai sensi del DPR 380/2001.

Art. 4 - COLLOCAZIONI AMMESSE

1. Gli impianti di cui all'articolo precedente possono essere autorizzati sul territorio comunale nel rispetto della zonizzazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con priorità per gli appositi siti consigliati, di proprietà pubblica, preventivamente individuati dall'Amministrazione sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento (tavole Nord e Centro-Sud).

2. Compatibilmente con l'art. 8 della L. 36/2001, gli impianti e le loro localizzazioni devono inoltre rispettare ogni altra prescrizione e vincolo di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, ivi compresa la strumentazione territoriale sovraordinata e i vincoli d'uso notificati.

3. Le installazioni relative ad antenne radio e TV debbono analogamente conformarsi ai medesimi standard previsti dal presente Regolamento, pur risultando regolate da apposita legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Conformemente al quadro legislativo richiamato all'art.1 – commi 2 e 3 del presente Regolamento, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

- a) “**zona A - vietata**”: ove non è in alcun caso consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni. Sono compresi in tale zona (campita in colore **blu** sull'apposita cartografia) tutti gli immobili fruitti da parte dell'utenza di attrezzature sanitarie, socio-assistenziali e scolastiche esistenti, ubicate sul territorio comunale - con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani – oltre che in corrispondenza di edifici di particolare valore storico architettonico e

monumentale, le aree a più elevata fragilità paesaggistica, ambientale e idrogeologica, le zone di parco già tutelate dalla legge, nonché i corridoi di salvaguardia (fasce di rispetto) delle infrastrutture lineari ed areali esistenti o di progetto.

b) “**zona B - *inidonea***”: ove non è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a tutela delle disposizioni contenute nell’art. 4 del DM 381/98, nelle sue linee guida applicative, salvo che il gestore non dimostri l’impossibilità a conseguire altrimenti, al di fuori di tale zona, la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio, nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa di settore vigente.

Sono comprese in tale zona (campita in colore **rosso** sull’apposita cartografia) i giardini pubblici, i parchi urbani, gli oratori per l’infanzia, le biblioteche, le ludoteche (aree esterne, edifici e pertinenze), così come descritte nel medesimo art.4 del D.M. 381/98, in cui sia prevista permanenza stabile e continuativa (per almeno 4 ore al giorno) di persone, le aree a vincolo forestale, i coni ottici visuali, le fasce 1 e 2 del P.A.I. e le porzioni di territorio oggetto di dissesti franosi.

Viene ritenuta particolarmente inopportuna la collocazione in questa zona di apparati ricetrasmettenti e impianti con frequenza superiore ai 3.900 MHz, soprattutto se combinata con potenze complessive al connettore d’antenna superiori ai 240 watt, ovvero con EIRP > di 21 dBm o 150 mW (cosiddetta tecnologia 5G ad onde millimetriche 24 - 28 GHz), per la cui installazione dovranno essere preferite le zone C e D.

Ove il gestore intenda comunque proporre l’installazione di impianti in tale zona, la relativa istanza, dovrà essere corredata da tutta la documentazione di legge, nonché dalle relazioni prodotte a supporto della dimostrazione di impossibilità a conseguire diversamente la radiocopertura e sarà assoggettata alla procedura di cui all’art. 10 – comma 3 del presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale potrà individuare misure di contenimento degli effetti ambientali, paesaggistici e sanitari o, in alternativa, proporre altre aree, perseguendo sempre obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

c) “**zona C - *idonea***”: ove è consentita l’installazione di tutti gli impianti, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, sempre validi, di cui all’art. 1 della presente normativa, purché comunque ubicati e progettati allo scopo di conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come descritto nel D.M. 381/98 e nelle relative linee guida, e la più efficace minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio.

Tale zona si articola in 4 sottoclassi:

- *Zone C1 - idonee condizionate da tutele di tipo paesaggistico, idrogeologico o geologico*: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su un intorno connotato da elementi di particolare bellezza e fragilità del paesaggio naturale, dalla presenza di scorci e vedute comprovatamente meritorie di protezione, da Parchi e zone boscate, ovvero da suoli caratterizzati da particolari vulnerabilità idrauliche/idrogeologiche/geologiche, oppure inseriti in

contesti di prossimità a cave o discariche.

- *Zone C2 – idonee condizionate da tutele di tipo storico-architettonico*: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su immobili caratterizzati da vincoli urbanistici o legislativi di natura artistica, culturale, morfotipologica, architettonica o storico-testimoniale.
- *Zone C3 – idonee condizionate dalla prossimità a luoghi di particolare concentrazione abitativa o di attrezzature sportive, culturali e ricreative*: ove la collocazione di nuovi impianti è ammessa, seppur subordinata al conseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli impatti sulla popolazione, recependo le prescrizioni in merito alle modalità di collocazione degli apparati o alle tecnologie ammesse, eventualmente impartite in sede di rilascio dei titoli abilitativi, e volte a contenere massimamente l'esposizione della popolazione - infantile, anziana o portatrice di patologie - ai campi elettromagnetici generati da tali apparecchiature.
- *Zone C4 – idonee senza condizioni particolari*: ove la collocazione di nuovi impianti risulta libera e subordinata esclusivamente al conseguimento del miglior Obiettivo di Qualità per l'intorno.

Sono comprese in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore **verde** – con differenti retinature per ciascuna delle sottoclassi C1, C2 e C3, ovvero in colore **bianco** per il sottogruppo C4) tutte le porzioni di territorio non comprese nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b).

d) **“zona D – siti consigliati di iniziativa pubblica”**: laddove l'amministrazione comunale ha individuato, le localizzazioni ritenute più idonee ad ospitare i nuovi impianti di telefonia mobile a servizio del territorio, che vanno assunti da tutti gli operatori di rete quali localizzazioni prioritarie da utilizzare, rispetto a qualsiasi altra ubicata all'interno delle zone B e C sopra descritte.

Si tratta di siti selezionati sulla scorta della loro posizione, ritenuta strategica ai fini degli obiettivi di radiocopertura perseguiti dagli operatori, ma – nel contempo – rispondente ai criteri di minimizzazione degli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, nonché di quelli dei supporti sul contesto paesaggistico, storico-testimoniale e geo-pedologico in cui essi verrebbero inseriti.

Tali localizzazioni, di carattere puntuale o areale, sono state selezionate nell'ambito di beni immobili del patrimonio comunale, che potranno essere in toto o in parte riconvertiti e messi a disposizione degli operatori, riservandoli all'insediamento di nuovi impianti o alla delocalizzazione di impianti esistenti, a seguito di azioni concertate, finalizzate alla riduzione degli impatti sulla popolazione.

I sedimi destinati a tali attività sono da considerarsi equiparabili alle aree per attrezzature e servizi di utilità pubblica o generale contenute nello strumento urbanistico vigente.

I siti consigliati sono individuati ed evidenziati con simbologia a forma di stella in colore **magenta** sull'apposita cartografia.

Tutti i siti consigliati dovranno essere sviluppati attraverso la realizzazione di supporti atti ad accogliere dai 3 ai 4 gestori, fatti salvi quelli contrassegnati

dalle sigle D03, D05, D11, D15, D21 e D22 che saranno abilitati per non più di n. 2 gestori

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il Programma Annuale di Sviluppo della propria Rete che intendono realizzare nel corso dell'anno solare successivo.

2. Il Programma Annuale di Sviluppo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e relativa localizzazione;
- b. cartografia con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c. cartografia con individuazione delle aree di ricerca (o eventuali siti puntuali) per la localizzazione di nuovi impianti, predisposta prendendo in particolare e privilegiata considerazione i siti compresi nelle zone "D" di cui al precedente art. 5, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Dovranno essere comunicate anche le aree di ricerca previste su comuni contermini, entro i 500 mt dai confini amministrativi;
- d. indicazione precisa di quali tecnologie e frequenze si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Alla decorrenza di anni 5 dalla sua data di approvazione, il presente Regolamento potrà essere soggetto a revisione, in ragione di eventuali insorte nuove esigenze di insediamento da parte degli operatori, emerse dai programmi di sviluppo di cui al comma 1 e non soddisfacibili nel quadro della pianificazione attuale, ovvero dalla comparsa di nuove tecnologie non presenti sul mercato alla data della sua entrata in vigore.

ART. 7 – PROCESSI DI RILOCALIZZAZIONE CONCERTATA DEGLI IMPIANTI - (OBIETTIVO DI QUALITÀ PER BASSANO DEL GRAPPA)

1. Contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di qualità, assunto dal Comune di Bassano del Grappa con l'approvazione del presente Regolamento, l'individuazione di localizzazioni alternative per gli impianti esistenti, ubicati all'interno delle Zone A e B, di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) del presente Regolamento.

2. Allo scopo di conseguire gli standard di qualità di cui al comma 1, tutti gli impianti in essere, che - alla data di approvazione del presente regolamento - risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al medesimo, potranno essere oggetto di specifici interventi concertati, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti consigliati di iniziativa pubblica, da presentarsi a cura dei gestori unitamente ad un cronoprogramma dell'intervento proposto.

3. Gli impianti che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in "zone A - Vietate" o in "Zone B inidonee", sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento - potranno pertanto essere

assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento.

4. Nel caso che le rilocalizzazioni riguardino più impianti o più gestori sarà cura del Comune promuovere le necessarie iniziative di coordinamento, individuando i più opportuni strumenti di incentivazione ed accelerazione degli interventi.

5. Considerata la natura di servizio di interesse generale attribuita dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune può attivarsi per l'acquisizione di aree o sedimi idonei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

6. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere accordi con i gestori, eventualmente anche avviando le procedure di cui al precedente comma, finalizzati alla rilocalizzazione di impianti esistenti, in funzione della riduzione degli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione circostante. Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico nei confronti dei gestori proprietari degli impianti, qualora gli stessi si rendano disponibili a trasferire proprie apparecchiature in corrispondenza di siti consigliati di iniziativa pubblica.

7. Per tutti i nuovi impianti da realizzarsi su immobili di proprietà del Comune (tanto in Zona D, quanto in altre Zone ritenute idonee), il richiedente dovrà obbligarsi, mediante atto registrato e trascritto, alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi, entro un periodo massimo di 6 mesi, in caso di disattivazione dell'impianto stesso, a qualsiasi causa dovuta.

8. Ogni iniziativa di delocalizzazione degli impianti di cui al comma 1 potrà essere attivata di concerto con gli operatori proprietari, tenendo conto delle caratteristiche degli apparati, delle esigenze di copertura di segnale e – contestualmente – delle condizioni di particolare concentrazione abitativa, della presenza di infrastrutture o di servizi ad alta densità d'utilizzo, nonché dello specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico-ambientale dei contesti in cui si opera.

9. Qualora non ancora previsto, l'obbligo di cui al comma 7 andrà assunto anche dai gestori di impianti collocati su supporti di proprietà comunale, già presenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 8 - COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

1. In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi prossimi ad altri impianti esistenti, i gestori devono prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzarne gli impatti visivi e contenerne la diffusione sul territorio, evitando, ove possibile, la realizzazione di nuovi supporti nel raggio di almeno metri 100 rispetto ad altri impianti già esistenti.

2. L'amministrazione, nei casi in cui tale opzione si rendesse funzionale a conseguire i minori impatti sulla popolazione e/o sul paesaggio, può prescrivere il *co-siting (co-ubicazione)* di più impianti e la condivisione di supporti e piazzole di collocazione degli apparati di comando degli stessi.

3. I supporti verticali devono avere un'altezza tale da garantire che l'area di maggiore potenza elettromagnetica non interferisca con eventuali edifici all'intorno, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale. Sono fatti salvi i disposti normativi e le relative procedure autorizzative in materia di sicurezza del volo degli aeromobili. Contestualmente deve prestarsi uguale attenzione all'impatto paesaggistico che tali impianti costituiscono sull'intorno, ricercando il miglior punto di incontro tra le due diverse esigenze.

Art. 9 - TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La realizzazione degli impianti di cui all'art. 1, o la modifica di quelli esistenti, è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al conseguimento, nell'ambito del medesimo procedimento, di un titolo abilitativo, secondo le normative statali, regionali e comunali vigenti in materia di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio.

Art. 10 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'installazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti, nonché la modifica di quelli esistenti, deve essere sottoposta alle procedure di legge vigente, nonché alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. La domanda finalizzata al conseguimento dei titoli abilitativi è attribuita alla struttura comunale competente in materia edilizia. L'istanza deve essere caricata, secondo le procedure in vigore all'atto della presentazione, sul portale comunale SUAP telematico dedicato.

3. Nel caso di procedure avanzate in "Zona B - Inidonea" o "Zona C - idonea condizionata" ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, la SCIA/autorizzazione/altro titolo abilitativo è "condizionata" alle verifiche di procedibilità, di conformità al presente Regolamento e di definizione delle eventuali prescrizioni.

4. In caso di installazione di impianti su aree di proprietà comunale, viene dato avvio alle procedure di assegnazione delle suddette aree secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia di concessioni.

Art. 11 - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, secondo i criteri di cui alla presente normativa, i soggetti inclusi nel Registro dei Fornitori di Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, tenuto dal Ministero competente e previsto dall'art.25 - comma 5, del Codice Eletrocomunicazioni, ovvero quelli inclusi nel Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, n. 5 della L. 249/1997.

Non possono avanzare istanza per la realizzazione di nuovi impianti i soggetti non compresi nei sopraindicati registri, ossia non in grado di comprovare la propria abilitazione a svolgere l'attività.

2. I proprietari di aree o coloro che hanno titolo al conseguimento del titolo abilitativo, ai sensi del precedente comma 1, qualora lo ritengano opportuno ed utile, possono altresì richiedere una valutazione preventiva agli uffici comunali competenti, in merito alla localizzazione proposta.

Art. 12 - CONTENUTI DELL'ISTANZA

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto, o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve essere caricata sul portale comunale SUAP/SUE, unitamente all'attestazione di avvenuto versamento dei diritti istruttori, a tutte le informazioni, gli elaborati e la documentazione necessaria, prevista dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità e la modulistica richieste dal medesimo portale telematico dedicato.

2. Unitamente alla documentazione di cui al comma precedente, le istanze/Segnalazioni per nuovi impianti devono altresì essere corredate da:

- a) dimostrazione della legittimazione attiva;
- b) verifica di compatibilità con la zonizzazione di cui all'art. 5;
- c) un atto di impegno relativo a:
 - mantenimento delle originarie caratteristiche costruttive;
 - mantenimento della potenza di emissione e delle modalità di funzionamento previste nel progetto dell'impianto;
 - buona manutenzione dell'impianto, anche in caso di disattivazione temporanea;
 - rispetto dei tempi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 180 giorni in caso di revoca della concessione statale, oppure disattivazione dell'impianto in conformità agli eventuali contenuti contrattuali;
- d) per gli immobili di proprietà del Comune, idonee garanzie, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a copertura degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale sulla base di un computo estimativo e comunque nel rispetto dei minimi come di seguito quantificati:
 - non inferiori a euro 10.000 per impianti realizzati su supporti esistenti e senza apparati in vista;
 - non inferiori a euro 25.000 per impianti realizzati su palo con sale apparati esterni per ogni singolo gestore, anche in caso di condivisione.

3. Qualora i lavori di smantellamento e ripristino ambientale, eseguiti in via sostitutiva dall'Amministrazione Comunale, comportassero spese di importo maggiore di quello garantito, il Comune si rivarrà per la differenza nei confronti del soggetto resosi inadempiente;

4. Per gli impianti posti a meno di 500 mt dal confine del territorio comunale si ritiene opportuno che venga altresì trasmessa nota informativa al Comune contermine.

Art. 13 - DOMANDA DI VOLTURA

1. Nel caso di voltura del provvedimento autorizzativo, la relativa istanza o comunicazione deve essere accompagnata da copia dell'atto ministeriale con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per la legittima realizzazione dell'impianto medesimo, di cui all'art.11, ed il subentro in tutte le garanzie ed assunzioni di responsabilità.

Art. 14 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Fermi restando i limiti imposti dalla vigente normativa e dalla relativa disciplina attuativa, la progettazione, la realizzazione nonché la modifica degli impianti di cui all'art.1 del presente Regolamento deve avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre i valori di campo

elettromagnetico più bassi possibile, e al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, anche attraverso l'applicazione di quanto disposto all'art. 7.

2. In tutto il territorio comunale, la realizzazione di supporti a traliccio, cestelli o sbracci, è limitata ai casi caratterizzati da particolari esigenze tecnico-strutturali, che dovranno essere accuratamente documentate nella relazione tecnico illustrativa, nell'ambito della quale deve essere dimostrata la necessità di tali tipologie di strutture, alle quali – in ogni caso – viene preferito l'impiego di pali rastremati e paline, di minore impatto visivo.

3. In ogni caso è vietata l'apposizione su dette strutture di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

4. L'amministrazione comunale può sempre prescrivere l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici interessati, l'utilizzo di colori in gamma cromatica compatibile ed affine con le colorazioni degli edifici adiacenti e circostanti, nonché l'applicazione di tecniche di mimetizzazione nei contesti di cui sopra.
È comunque possibile che l'Amministrazione prescriva la realizzazione di nuovi elementi architettonico-formali idonei a contenere e mimetizzare le strutture costitutive dell'impianto, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali necessarie agli operatori per il servizio di radiocopertura, e purché consentito dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso a sostegni di altezza pari o superiore a mt. 30, tali strutture dovranno consentire l'inserimento - ove ritenuto necessario in relazione alla natura dell'area - di apparati tecnologici di servizio collettivo, funzionali alle necessità del contesto, quali fari di illuminazione, o impianti di video-sorveglianza etc.

6. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su immobili di proprietà del Comune di Bassano del Grappa, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente deve inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 6 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

7. L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmettente.

9. L'eventuale installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, è subordinata ad una specifica e dettagliata istruttoria tecnica, dovendosi conformarsi alla pianificazione nazionale e regionale vigente, oltre che alle ulteriori normative di settore.

10. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale vigente, oltre che essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentarie in uso. I relativi

provvedimenti autorizzativi devono quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati.

11. La localizzazione e la progettazione delle installazioni deve assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione percettiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesaggistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

12. Sono preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sul paesaggio circostante.

13. Qualora l'ubicazione delle apparecchiature avvenisse in posizioni ritenute dall'amministrazione particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, il provvedimento autorizzativo potrà contenere prescrizioni atte a contenerne, in toto o in parte, gli impatti (piantumazioni, cortine vegetali naturali o artificiali, manufatti e/o velette atte a mascherare quanto più possibile gli impianti stessi ed i loro supporti).

14. In particolari circostanze, per le installazioni relative a siti caratterizzati da oggettive condizioni di delicatezza del contesto, può essere prescritto l'impiego di supporti di particolare foggia (palo camuffato da albero, strutture artistiche, ecc.), atti a rendere meno impattante l'inserimento delle infrastrutture nel paesaggio locale.

15. Laddove previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, deve essere acquisito il parere della Commissione Locale Paesaggio.

16. In generale, ciascuna installazione deve essere progettata in funzione dello specifico contesto urbanistico in cui è destinata a collocarsi, caratterizzandosi quanto più possibile come complemento d'arredo urbano.

Art. 15 - IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO

1. Qualora la realizzazione di nuovi impianti comporti la temporanea occupazione di porzioni di suolo pubblico, deve essere richiesta la relativa concessione al competente ufficio comunale, in conformità ai disposti dell'art. 88 del D. Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla disciplina contenuta nel Regolamento Comunale vigente in materia e/o alla disciplina comunale vigente per la manomissione di suolo pubblico, assicurando al contempo la prestazione di adeguate garanzie in relazione alla valutazione dei casi specifici, secondo quanto determinato dagli uffici competenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento comunale in materia di applicazione del corrispettivo di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni, la realizzazione di impianti che si relazionino con le infrastrutture viarie e/o di servizi alla viabilità e/o aree pubbliche o di uso pubblico, in ogni caso non deve arrecare:

- intralcio, disagi, inconvenienti alla circolazione veicolare e pedonale;
- diminuzione della possibilità di fruizione degli spazi da parte della collettività per le destinazioni proprie dell'area.

ART. 16 – INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA Veneto e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni, avvalendosi dell'apposita modulistica Sportello SUAP/SUE telematico.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo, nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

3. Ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi, in qualsivoglia momento l'Amministrazione Comunale li richieda, con spese a carico degli operatori.

4. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione e devono sempre rispettare il principio di minimizzazione degli impatti, così come previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 17 - PIANI DI RISANAMENTO

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un rapporto di ARPA Veneto relativo alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Art. 18 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

1. Il titolare dell'impianto deve comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori, ovvero produrre il certificato di collaudo.

2. La successiva messa in esercizio dello stesso dovrà essere comunicata entro dieci giorni dalla data di attivazione.

Art. 19 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1. L'esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo, in parziale difformità o con variazioni essenziali per la realizzazione di un impianto disciplinato dalle presenti norme, comporta l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio da parte dell'ufficio comunale competente alla vigilanza.

2. L'inosservanza di obblighi di buona manutenzione dell'impianto e di quelli connessi allo smantellamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi,

a qualsiasi titolo o causa ascrivibili, anche in forza di disposizioni sopravvenute, comporta l'emissione di ordine a provvedere da parte delle autorità comunali. In caso di inerzia dei destinatari, è previsto l'intervento sostitutivo d'ufficio del Comune, con spese a carico del Gestore.

3. Relativamente agli aspetti igienico-ambientali connessi e/o dipendenti dall'esercizio e dal funzionamento degli impianti, si procederà ai sensi di legge, con particolare riferimento alla L. 36/2001, al D. Lgs. 259/2003 e alla L.R. 29/1993.

Art. 20 – ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. L'Amministrazione Comunale può disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA Veneto) o private abilitate. Le entrate derivanti da atti concessori per l'installazione di SRB possono essere utilizzate per il monitoraggio periodico e per quanto riportato al comma 2.

2. Possono essere attivate iniziative tese allo sviluppo ed alla promozione di:

- forme di comunicazione ed informazione ai cittadini sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e sulla situazione degli impianti installati e da installarsi;
- forme di sinergia per il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e la tutela della salute dei cittadini;
- misure varie che abbiano attinenza alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio comunale e al loro corretto inserimento nel contesto ambientale;
- interventi compensativi di recupero e riqualificazione ambientale.

3. In ogni caso, debbono essere garantite alla popolazione ed ai cittadini interessati corretta e tempestiva informazione, accesso ai dati non sensibili sugli impianti e trasparenza negli atti amministrativi.

Art. 21 – INCENTIVI

1. Per i gestori di rete che, allo scopo di minimizzare gli impatti sulla popolazione, anche in forza delle disposizioni contenute nell'art. 7, accettassero di rilocalizzare propri impianti, utilizzando i siti pubblici consigliati dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione l'attivazione di forme diversificate di incentivo e facilitazione, approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 22 – ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi per pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
- b) a tutti gli impianti per telecomunicazione temporanei, la cui implementazione venga resa necessaria in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali, richiesti e realizzati a cura della Protezione Civile o di ogni altro Organo Istituzionale all'uopo deputato;
- c) agli impianti le cui missioni avvengano per scopo diagnostico, terapeutico o di pubblica sicurezza.

Art. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

1. I riferimenti legislativi e normativi si intendono automaticamente aggiornati e sostituiti sulla base di sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e dispiega la propria efficacia il trentesimo giorno successivo dalla data della sua approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso, nonché il Regolamento Comunale in materia di cui alla D.C.C. n.78 del 29.11.2012.

COSTITUISCONO ALLEGATI ALLA PRESENTE NORMATIVA (E, ANALOGAMENTE ALLA STESSA, ALLEGATI DELL'ART. 20 DEL P.I.):

- L'ABACO DELLE ZONE DI CUI ALL'ART.5, IN FORMA DI MATRICE MULTICRITERIALE DI INDIRIZZO
- LA CARTOGRAFIA DI AZZONAMENTO (NORD e CENTRO-SUD) IN SCALA 1:7.500